

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **xxxx/2018**, avente ad oggetto: **Altri istituti e leggi speciali**, riservata in decisione all'udienza del 14.12.2022 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:

SOCIETA' DI ASSICURAZIONE

APPELLANTE

CONTRO

DEBITORE

APPELLATO CONTUMACE

CONCLUSIONI

Per la parte attrice: *“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello per i motivi sopraesposti, riformare la sentenza n. xxxx/2018 emessa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli nella parte in cui ha ritenuto accertato il diritto del signor **DEBITORE** ad ottenere la restituzione della parte di premio non maturata in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento e, conseguentemente, nella parte in cui ha condannato la **SOCIETA' DI ASSICURAZIONE** al pagamento in favore del signor **DEBITORE** della somma di Euro 805,63 (ottocentocinque/63), oltre interessi e rivalutazione su detta somma a far data dall'estinzione del finanziamento e fino all'effettivo soddisfo; ed al pagamento sempre in favore del signor **DEBITORE** delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 750,00 di cui Euro 50,00 per spese, oltre al pagamento delle spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione all'Avv. **OMISSIS** che ne ha fatto anticipo. Il Tribunale voglia, per l'effetto dell'invocata riforma, negare il diritto preteso e riconosciuto al signor **DEBITORE** e, quindi, rigettare la domanda, invece accolta e condannare, conseguentemente, l'appellato e l'antistatario (v. Cass., Sezione Lavoro, 28 gennaio 2016, n. 1526) alla restituzione di quanto in loro favore prestato in conseguenza della appellata sentenza e alle spese di giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e compensi anche per il presente giudizio”.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.

La **SOCIETA' DI ASSICURAZIONE** con l'atto introduttivo del presente giudizio proponeva appello avverso la sentenza del GDP di Marano di Napoli n. xxxx del 2018 esponendo quanto segue:

*“Con atto di citazione notificato a mezzo posta certificata del 13 novembre 2015, il signor **DEBITORE**, per come sopra rappresentato e difeso, conveniva in giudizio innanzi l'intestato Giudice di Pace la **SOCIETA' DI ASSICURAZIONE**. In particolare, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il signor **Esposito** argomentava: a) di aver stipulato con la società **ISTITUTO DI CREDITO** il contratto n. xxxxxx da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio di n. 120 quote mensili; b) che il prestito de quo prevedeva, a carico del contraente, il pagamento degli importi di commissioni accessorie, spese, commissioni al mediatore oltre all'importo di € 1.342,73 a favore della **SOCIETA' DI ASSICURAZIONE** per i costi assicurativi; c) che la somma di € 1.342,73 era ammortizzata pro quota nella misura di € 11,18 per ciascuna rata di rimborso del mutuo (120 rate); d) che il finanziamento, in data del 16 dicembre 2008, era estinto con anticipo sulla scadenza naturale mediante il versamento della somma di € 13.064,67; e) che né l'istituto finanziario né la **SOCIETA' DI ASSICURAZIONE** avevano provveduto a restituire all'istante le quote di premio assicurativo relativo*

Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Luigi D'Angiolella, del 28/07/2022 n. 2926

alle rate non maturate con l'estinzione anticipata del prestito de quo; f) che la **SOCIETA' DI ASSICURAZIONE**, tenuto conto della residua durata del finanziamento pari a 72 mesi, è tenuta al rimborso della somma di € 805,63 calcolata secondo il criterio del pro rata temporis. A fronte di tali argomentazioni, il signor **DEBITORE** chiedeva al Giudice di Pace adito di così provvedere: "1) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della clausola di non rimborsabilità dei costi del credito inclusa nel contratto per cui è causa e di ogni altra clausola che importi una compromissione e/o limitazione del diritto del consumatore a ripetere gli oneri non maturati, perché iniqua e/o vessatoria e/o contraria alle normative vigenti elencate in narrativa; 2) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il rimborso dei ratei del premio assicurativo, versati e non goduti, relativi alla polizza accessoria al contratto di mutuo n. xxxxx stipulato con la società **ISTITUTO DI CREDITO**, e quantificati nella misura di Euro 805,63; 3) per l'effetto, condannare la convenuta società **SOCIETA' DI ASSICURAZIONE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di Euro 805,63 ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e da liquidare all'esito dell'istruttoria; 4) accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta dei principi di correttezza e buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto, stante l'inserimento della clausola di non rimborsabilità dei costi non maturati e di ogni clausola similare o con effetti equivalenti, perché espressamente contraria a norme imperative con espressa pronuncia sul punto; 5) per l'effetto, per quanto esposto in merito all'assimilazione della disciplina restitutoria a quella di ripetizione di indebito, condannare la convenuta società **SOCIETA' DI ASSICURAZIONE**, in persona del legale rappresentanze pro tempore, al pagamento della somma su indicata, oltre rivalutazione e interessi legali dal giorno della stipula del contratto a quello della domanda giudiziale, ed oltre gli interessi moratori "maggiorati", ex art 1284 IV comma c.c., dalla domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo; 6) il tutto, comunque, sempre nei limiti della competenza massima per valore dell'On. Giudice di Pace adito. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, e con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario. Con condanna della convenuta, per il caso di contestazione in giudizio, anche soltanto parziale, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per resistenza temeraria, nella misura di € 500,00 ovvero in quella diversa misura che l'On. Giudice riterrà equa e di giustizia; il tutto sempre nei limiti della competenza massima per valore dell'On. Giudice adito". Si costituiva in giudizio la **SOCIETA' DI ASSICURAZIONE** (in seguito, per brevità, solo **SOCIETA' DI ASSICURAZIONE**), la quale ultima, in estrema sintesi, assumeva che: 1) il signor **DEBITORE** aveva concluso con la **ISTITUTO DI CREDITO** il contratto di prestito contro cessione di quote mensili dello stipendio per cui è causa; 2) il predetto contratto - così come previsto dall'art. 54, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 - doveva essere assistito da garanzia di "[...] contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito". Ed era per questa ragione che la **ISTITUTO DI CREDITO** aveva chiesto ed ottenuto dalla **SOCIETA' DI ASSICURAZIONE** la copertura assicurativa del rischio impiego; 3) quindi, doveva essere precisato che il contraente dell'assicurazione era la **ISTITUTO DI CREDITO**, così come era stato chiaramente riportato sulla polizza emessa (cfr. All. 2). Polizza che era stata rilasciata sulla base della convenzione esistente tra la medesima società e la **SOCIETA' DI ASSICURAZIONE** (All. 3); 4) pure beneficiaria era la **ISTITUTI DI CREDITO**, nel senso che, qualora si fosse verificato il sinistro impiego, la **SOCIETA' DI ASSICURAZIONE** avrebbe risarcito in favore della stessa il residuo credito; 5) in punto di diritto, la normativa vigente all'epoca dell'emissione della polizza non prevedeva, nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento a cui la medesima polizza era accessoria, la restituzione di parte del premio; 6) al riguardo, il regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 non era applicabile al caso concreto. Infatti, tale regolamento - pur indubbiamente avendo introdotto, con l'art. 49, primo comma, la previsione, per i contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere sia stato sostenuto dal debitore/assicurato, della restituzione da parte delle imprese ed in favore del debitore/assicurato della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria - aveva avuto cura, con l'art. 56, di circoscrivere il proprio ambito applicativo solo ai contratti posti in commercializzazione dopo il 1° dicembre 2010 (cioè in data successiva a quella della sua entrata in vigore); 7) quindi, in considerazione del fatto che il certificato di polizza era stato emesso il 1° novembre

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone - Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Luigi D'Angiolella, del 28/07/2022 n. 2926

del 2004 (cfr. All. 2 della comparsa della **SOCIETA' DI ASSICURAZIONE** di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado), cioè commercializzato prima della data di entrata in vigore del regolamento n. 35, era assolutamente evidente che nel caso di specie non potesse trovare applicazione la norma di cui all'art. 49 del medesimo regolamento; 8) conseguentemente l'art. 8 della Convenzione (cfr. All. 3 della comparsa della **SOCIETA' DI ASSICURAZIONE** di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado), adottato in vigenza della normativa precedente (che è bene precisare non prevedeva nessun diritto alla restituzione della parte di premio non maturata nell'ipotesi di estinzione anticipata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 55 del D.P.R. del 5.1.1950 n.180, norma di rango primario che regola la cessione del quinto di stipendio), era assolutamente operante nel caso concreto; 9) tale assunto era confortato anche dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179), che successivamente era intervenuta in materia; 10) difatti, dal combinato disposto dei commi 15-quater, 15-sexies e 15-septies, art. 22, si doveva ricavare necessariamente che l'ambito applicativo della citata legge riguardasse tutti i contratti commercializzati prima della sua entrata in vigore (19 dicembre 2012) a patto, però, che fossero ancora in vigore e, dunque, non più estinti. Cosa questa non possibile per il contratto per cui è causa, anticipatamente estinto nel mese di aprile del 2012; 11) comunque, pure qualora si fosse voluto ritenere che la norma in parola trovasse applicazione anche per i contratti estinti, si sarebbe dovuto concludere - al fine di garantire la coerenza dell'ordinamento giuridico - per un'applicazione limitata a quei contratti commercializzati in data successiva all'entrata in vigore del regolamento ISVAP n. 35, cioè successivamente al 1° dicembre 2010; 12) difatti, una diversa interpretazione avrebbe posto nell'ordinamento giuridico una evidente antinomia: l'art. 56 del regolamento ISVAP n. 35 (che prevedeva la restituzione del premio solo per i contratti commercializzati in data successiva al 1° dicembre 2010) sarebbe stato logicamente incompatibile con l'art. 22, comma 15-septies, allorché quest'ultimo fosse stato interpretato quale retroattivo sine die; 13) appariva davvero incontestabile che il regolamento ISVAP n. 35 trovasse applicazione solo per i contratti commercializzati in data successiva a quella di entrata in vigore del medesimo regolamento; 14) la legge 17 dicembre 2012, n. 221, il cui art. 22, comma 15-septies, doveva essere interpretata necessariamente come sopra riferito, pena la sua illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3, Cost.; 15) si restava dell'opinione che vi fossero, in realtà, ampi margini affinché l'art. 22 fosse ritenuto applicabile solo ai contratti commercializzati in data successiva al 1° dicembre 2010; 16) le norme di cui al T.U.B., sia quelle vigenti al momento della sottoscrizione del contratto sia quelle oggi vigenti, non erano applicabili al caso concreto e comunque non opponibili alla **SOCIETA' DI ASSICURAZIONE** che, in quanto compagnia di assicurazione, non poteva (e non può) essere considerata la destinataria delle norme di cui al testo unico bancario; 17) in ogni caso, il diritto alla ripetizione del premio, qualora in ipotesi ritenuto esistente, si era abbondantemente prescritto per via del decorso del termine biennale di cui all'art. 2952, comma 2, codice civile. Il giudizio di primo grado era quindi definito con sentenza dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, con la quale il medesimo giudice così provvedeva: "Accoglie la domanda, e, per lo effetto, condanna **SOCIETA' DI ASSICURAZIONE** in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore di **DEBITORE** della somma di Euro 805,63, oltre interessi e rivalutazione oltre interessi e rivalutazione su detta somma a far data dall'estinzione del finanziamento (16.12.2008) e fino all'effettivo soddisfo. - Condanna la **SOCIETA' DI ASSICURAZIONE** in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento in favore di **DEBITORE** alle spese di giudizio che si liquidano, in complessivi Euro 750,00 di cui Euro 50,00 per spese, oltre al pagamento delle spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione all'Avv. **OMISSIS** che ne ha fatto anticipo. Sentenza esecutiva ex lege.". Avverso tale sentenza la **SOCIETA' DI ASSICURAZIONE** propone formale appello, impugnando e censurando la decisione perché erronea e lesiva dei propri diritti, chiedendone la riforma..." l'appellante società sosteneva quindi la non corretta valutazione in diritto da parte del GDP della validità della clausola contrattuale che consentiva la mancata restituzione del premio in caso di estinzione anticipata del contratto.

Chiedeva quindi di riformare la sentenza di primo grado.

Sebbene ritualmente evocato in giudizio, l'appellato **DEBITORE** non si costituiva.

Tanto premesso in fatto, l'appello va accolto.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte appellante e fondata sul ritenuto termine biennale.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Luigi D'Angiolella, del 28/07/2022 n. 2926

Infatti, la prospettazione di parte attrice faceva derivare il proprio diritto di credito da un indebito oggettivo conseguente ad una azione di nullità di determinate clausole contrattuali.

Tale essendo la prospettazione dell'attore in primo grado, la prescrizione non può che ritenersi decennale e non biennale come sostenuto dalla parte appellante.

Tanto premesso in via preliminare, l'appello come sopra detto è fondato.

Nel caso di specie l'art. 8 della convenzione n. 013 **SOCIETA' DI ASSICURAZIONE** denominata "**COPERTURA ASSICRATIVA AD OPERAZIONI DI PRESTITI ESTINGUIBILI CONCESSIONE / DELEGA DI PAGAMENTO DI QUOTE DI STIPENDIO**", prevede quanto segue:

"In caso di estinzione anticipata del finanziamento, la garanzia assicurativa si considererà decaduta ed il premio rimarrà acquisito dall'assicuratore".

L'art. 7 del contratto di finanziamento stipulato in data 14 ottobre 2004 tra **ISTITUTO DI CREDITO** ed **DEBITORE** prevede inoltre quanto segue:

"il mutuatario ha facoltà di estinguere anticipatamente il prestito, versando l'importo in linea capitale ancora da rimborsare alla data della richiesta, aumentato di una somma pari al 9% del predetto importo appunto in caso di esercizio della facoltà di anticipata estinzione non sarà rimborsato alcuno dei costi, delle commissioni, delle spese e degli oneri riconosciuti e versati dal cedente all'atto della erogazione trattandosi di oneri per servizi resi e corrispettivi versati a terzi. Conseguentemente il mutuatario godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi per il periodo di ammortamento non goduto".

Tale essendo il quadro delle disposizioni pattizie che rilevano ai fini del presente giudizio, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore in primo grado, deve ritenersi che la disposizione contrattuale di cui all'art. 7 da ultimo citato non si pone in contrasto con l'art. 125 d.lgs. n. 385/1993 nel testo applicabile *ratione temporis*, ai sensi del quale *"se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICK"*, giacché, non essendo tale organo mai intervenuto ad attuare il contenuto precettivo della norma, nel caso di estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto stipulato prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 *sexies* d.lgs. n. 385/1993, deve ritenersi soluzione pienamente compatibile con il quadro legislativo di riferimento una riduzione del credito consistente nella restituzione dei soli interessi scalari residui.

Ed infatti, soltanto con l'introduzione dell'art. 125 *sexies* d.lgs. n. 385/1993 per effetto dell'art. i d.lgs. n. 141/2010, è stato riconosciuto al consumatore, quando provveda a rimborsare anticipatamente l'importo spettante al finanziatore, il diritto di ottenere una riduzione del costo totale del credito in misura corrispondente all'ammontare degli interessi e delle spese dovute per la durata residua del contratto, sicché, unicamente per le cessioni del quinto dello stipendio successive al citato intervento normativo, è configurabile l'illegittimità della clausola di irripetibilità delle quote delle commissioni bancarie e di intermediazione finanziaria non maturate al momento della cessazione del rapporto bancario prima della sua originaria scadenza.

Non diversamente, solo con l'art. 15 *quater* decreto legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 221/2012, è stato previsto che, nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo, di talché alla cessione del quinto oggetto del giudizio deve applicarsi il principio generale sancito dall'art. 1896, comma 1, cod. civ., ai sensi del quale, in caso di cessazione del rischio garantito, il contratto di assicurazione si scioglie, con diritto dell'assicuratore a ritenere l'intero premio relativo al periodo di assicurazione in corso a quel momento (cfr. Trib. Torino 4 aprile 2017).

Ed infatti, secondo il disposto dell'art. 1896, comma 1, cod. civ. la cessazione del rischio garantito comporta ipso iure lo scioglimento del contratto di assicurazione senza la necessità di una manifestazione di volontà in tal senso, fermo restando, in deroga al principio della sinallagmaticità, il limitato obbligo a carico dell'assicurato di corrispondere il premio relativo al periodo assicurativo in corso, coincidente con il lasso temporale al quale le parti hanno rapportato e commisurato il premio (cfr. Cass. 21 maggio 1998, n. 5081).

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Luigi D'Angiolella, del 28/07/2022 n. 2926

Ne consegue che l'appellante non può invocare il rimborso pro quota dei costi assicurativi, atteso che la disciplina normativa applicabile al momento della stipulazione del contratto di finanziamento non contemplava tale diritto, prevedendo, invece, l'esatto contrario, al punto che è stato necessario uno specifico intervento legislativo per modificare lo status quo ante.

Peraltro, l'art. 7 del contratto di finanziamento nella parte in cui prevede l'irripetibilità, anche solo parziale, dei costi assicurativi e, dunque, riproduce il disposto normativo dell'art. 1896, comma 1, cod. civ., esclude in radice, ai sensi dell'art. 1469 ter, comma 3, cod. civ., la sua natura di clausola vessatoria. Né il citato art. 7, laddove esclude il rimborso delle commissioni bancarie e di quelle di intermediazione finanziaria nel caso dell'anticipata estinzione del finanziamento da parte del mutuatario, viola l'art. 1469 bis, comma 3, cod. civ., non essendo riconducibile ad alcune delle ipotesi di vessatorietà ivi elencate.

Ed invero, ai sensi di quest'ultima disposizione normativa, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

- 1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
- 2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- 3) escludere o limitare l'opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
- 4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
- 5) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
- 6) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
- 7) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
- 8) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
- 9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
- 10) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
- 11) consentire al professionista di odificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
- 12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
- 13) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
- 14) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
- 15) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
- 16) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
- 17) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
- 18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
- 19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
- 20) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto dell'art. 1355 cod. civ..

Inoltre, l'eventuale validità della pattuizione di cui all'art. 7 del contratto di finanziamento del 4 ottobre 2004, peraltro specificamente approvata per iscritto dall'appellante ai sensi e per gli effetti degli artt.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Luigi D'Angiolella, del 28/07/2022 n. 2926

1341, comma 2, e 1342, comma 2, cod. civ., non può essere valutata alla luce del criterio generale sancito dall'art. 1469 bis, comma I, cod. civ., a norma del quale si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi negoziali.

Ed invero, il controllo giudiziale sul contenuto del contratto stipulato con il consumatore, pur postulando una valutazione complessiva dei diritti e degli obblighi ivi contemplati, nel cui ambito svantaggi e benefici determinati da singole clausole possono compensarsi, è circoscritto alla componente normativa del negozio giuridico, mentre è preclusa ogni valutazione inerente alle caratteristiche tipologiche e qualitative del bene o del servizio fornito o all'adeguatezza tra le reciproche prestazioni, richiedendosi soltanto, alla stregua dell'art. 1469 ter, comma 2, cod. civ., che l'oggetto del contratto ed il corrispettivo pattuito siano individuati in modo chiaro e comprensibile (cfr. Cass. 20 settembre 2013, n. 21600).

La clausola dell'art. 7 del contratto di finanziamento in argomento attiene alla determinazione e alla congruità del corrispettivo dovuto all'istituto di credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento per effetto della scelta al riguardo compiuta dal consumatore, con la conseguenza che, essendo stata formulata in maniera estremamente chiara e comprensibile, non è sindacabile in sede giurisdizionale, a norma del citato art. 1469 ter, comma 2, cod. civ.,

Alteris verbis, con la suddetta clausola viene riconosciuto il diritto del finanziatore a trattenere determinate quote del corrispettivo versato nell'ipotesi in cui il consumatore decida unilateralmente di provocare la cessazione del contratto di finanziamento prima della sua naturale scadenza, di talché, regolamentando la quantificazione del costo complessivo dell'operazione creditizia e, dunque, il profilo strettamente economico della stessa, è sottratta alla valutazione del giudice di merito.

In ogni caso, anche a voler ritenere scrutinabile la clausola dell'art. 7 del contratto di finanziamento alla luce del parametro stabilito dall'art. 1469 bis, comma I, cod. civ., l'irripetibilità delle commissioni bancarie, di quelle di intermediazione finanziaria e del premio assicurativo per le quote non ancora maturate alla data dell'anticipata cessazione del rapporto bancario non comporta, a carico del consumatore, un rilevante squilibrio dei diritti e degli obblighi negoziali, giacché l'onere di rimborsare i predetti costi non costituisce, in un'ottica sinallagmatica, un'irragionevole ed ingiustificata controprestazione a fronte dell'erogazione del credito concesso dal finanziatore, soprattutto ove si consideri che il contesto normativo di riferimento non imponeva la restituzione della parte delle spese relativa al periodo temporale intercorrente tra il momento dell'anticipato adempimento e l'originaria scadenza del contratto.

Ne consegue che esclusa la ritenuta nullità delle clausole in questione e disattesa l'eccezione di prescrizione la domanda avanzata in primo grado (rg xxxx/2016) dal **DEBITORE** va rigettata.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza di **DEBITORE**.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da **SOCIETA' DI ASSICURAZIONE** nei confronti di **DEBITORE**, così provvede:

- in accoglimento dell'appello, rigetta la domanda avanzata da **DEBITORE** nei confronti **SOCIETA' DI ASSICURAZIONE** nel giudizio iscritto al n. xxxx/2016 Rg del GDP di Marano di Napoli;
- condanna **DEBITORE** alla refusione in favore della **SOCIETA' DI ASSICURAZIONE** delle spese di lite che liquida in euro 990,00 per compensi ed euro 91,50 per spese oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.

Aversa, 22 luglio 2022.

Il Giudice
Luigi D'Angiolella

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***